

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1912/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1988

recante misure di conservative nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88<sup>(2)</sup>,

considerando che la campagna di commercializzazione per i prodotti oggetto dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, inizia il 1° luglio; che, per i prodotti considerati, la Commissione ha presentato al Consiglio proposte adeguate per la fissazione dei prezzi ed altri elementi relativi alla campagna 1988/1989; che il Consiglio, nonostante tutti gli sforzi fatti dalla Commissione e nonostante un'ampia maggioranza favorevole alle proposte della Commissione, non ha ancora fissato i prezzi applicabili, né l'importo del rimborso delle spese di magazzino in conformità degli articoli 2, paragrafo 3, 3, paragrafo 4, 4, paragrafo 3, 5, paragrafo 5 e 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che la Commissione, nell'adempimento dei compiti che le incombono in virtù del trattato, deve quindi adottare le misure conservative indispensabili per garantire la continuità del funzionamento della politica agraria comune nel settore dello zucchero; che tali misure sono adottate a titolo conservativo e non anticipano le decisioni del Consiglio in materia di prezzi per la campagna 1987/1988;

considerando che, a titolo di tali misure conservative, è opportuno garantire la continuità del regime dei prezzi e applicare gli importi che la Commissione ha presentato a questo proposito al Consiglio; che detti importi corrispondono a quelli vigenti durante la precedente campagna;

considerando che per quanto concerne i prezzi per la Spagna e il Portogallo è necessario applicare le disposizioni degli articoli 70 e 238 dell'atto di adesione in materia di ravvicinamento dei prezzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai fini dell'applicazione del regime dei prezzi di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 1785/81, a decorrere dal 1° luglio 1988 si applicano i seguenti importi:

1. a titolo del prezzo d'intervento dello zucchero bianco, per le zone non deficitarie della Comunità, esclusa la Spagna:
  - 54,18 ECU/100 kg;
2. a titolo del prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco, per le zone deficitarie della Comunità, escluso il Portogallo:
  - per tutte le zone del Regno Unito: 55,39 ECU/100 kg,
  - per tutte le zone dell'Irlanda: 55,39 ECU/100 kg,
  - per tutte le zone dell'Italia: 56,12 ECU/100 kg,
3. a titolo del prezzo d'intervento dello zucchero greggio:
  - 44,92 ECU/100 kg;
4. in Spagna, a titolo del prezzo d'intervento dello zucchero bianco:
  - 62,78 ECU/100 kg;
5. in Portogallo, a titolo del prezzo d'intervento dello zucchero bianco:
  - 51,88 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

1. A decorrere dal 1° luglio 1988, l'importo applicabile nella Comunità, ad esclusione della Spagna e del Portogallo:
  - a) a titolo del prezzo di base della barbabietola l'importo applicabile è di 40,89 ECU/t allo stadio di consegna al centro di raccolta,
  - b) a titolo del prezzo minimo della barbabietola A, l'importo applicabile è di 40,07 ECU/t.
  - c) a titolo del prezzo minimo della barbabietola B, l'importo applicabile è di 27,81 ECU/t.
2. A decorrere dal 1° luglio 1988, gli importi applicabili in Spagna a titolo dei prezzi della barbabietola sono fissati a:
  - 47,98 ECU/t a titolo del prezzo di base,
  - 47,16 ECU/t a titolo del prezzo minimo della barbabietola A,
  - 34,90 ECU/t a titolo del prezzo minimo della barbabietola B.
3. A decorrere dal 1° luglio 1988, gli importi applicabili in Portogallo a titolo dei prezzi della barbabietola sono fissati a:
  - 43,72 ECU/t a titolo del prezzo di base,
  - 42,90 ECU/t a titolo del prezzo minimo della barbabietola A,
  - 30,64 ECU/t a titolo del prezzo minimo della barbabietola B.

(<sup>1</sup>) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(<sup>2</sup>) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20.